

Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi delle proposte di legge 875 e 1060, contenenti norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare

Audizione del 20 febbraio 2019 presso la IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati

Considerazioni generali

Il tema dell'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare è dibattuto da tempo, fra gli stessi militari e nel Parlamento. Nelle passate legislature, l'Unione Generale del Lavoro è stata chiamata ad esprimersi su diverse proposte di legge.

Ora, alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2018, numero 120, la quale sancisce l'incostituzionalità del divieto di organizzazione sindacale, in quanto viola gli articoli 11 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) e la Carta sociale europea, si rende necessario un intervento normativo, anche per allineare la nostra disciplina a quella di molti Paesi europei e per assicurare una qualificata presenza all'interno degli organismi europei di rappresentanza, ad iniziare da Euromil, e considerando che, proprio in forza della citata sentenza, si registra un processo di autorganizzazione in strutture sindacali, peraltro con il riconoscimento dei competenti organismi del ministero della difesa.

Rimandando alle tabelle allegate per l'analisi puntuale dei singoli articoli delle proposte di legge 875 e 1060, si evidenziano i seguenti punti principali:

1. L'istituzione di sindacati dei militari è vista con favore, in quanto permette di superare un deficit di rappresentanza; l'attuale configurazione fra Cobar (rappresentanza di base), Coir (organismi intermedi di rappresentanza) e Cocer (organismo nazionale interforze) appare una risposta non più in linea con l'accresciuta professionalizzazione delle Forze armate;
2. È condivisibile e corretto il principio in base al quale il personale militare può aderire ai soli sindacati istituiti specificatamente per il personale appartenente alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare; è lo stesso principio adottato per le Forze di polizia;
3. Il divieto di assumere la rappresentanza di altri lavoratori non appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare non può e non deve essere inteso come una riduzione dei diritti sindacali del personale militare, per cui non si formulano particolari contrarietà; il divieto risponde infatti ad un criterio di opportunità, vista la specificità del tipo di lavoro svolto;
4. Non deve essere interpretato come una riduzione dei diritti sindacali neanche il divieto di proclamare lo sciopero o di partecipare a scioperi proclamati da sindacati di altri settori o comparti; naturalmente, il divieto è da intendersi valido per l'organizzazione e per il singolo in divisa;
5. Strettamente collegato al punto precedente, è anche il divieto di partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio; pure in questo caso, si evidenzia un corretto equilibrio fra diritto sindacale ad associarsi e la tutela della democraticità dell'ordinamento statale;

6. Il rapporto fra i sindacati dei militari e le organizzazioni sindacali di altri settori o comparti è limitato alla sola possibilità di stipulare convenzioni per l'erogazione dei servizi di assistenza, essendo vietati l'affiliazione o la definizione di relazioni di carattere organizzativo. Fermo restando il divieto di affiliazione che vale per l'organizzazione nel suo complesso e il divieto per il singolo dirigente sindacale di assumere la rappresentanza legale di lavoratori, pubblici o privati, di altri settori o comparti, si può riconoscere la possibilità di avere contatti con enti ed associazione a carattere sindacale (le proposte di legge ammettono contatti con enti ed associazioni a carattere sociale, culturale o politico), così come quella di organizzare, e non solo partecipare, a convegni ed assemblee aventi carattere sindacale, anche in qualità di relatore, comparando sui vari mezzi di comunicazione ed informazione;
7. Il doppio livello di contrattazione collettiva e gli ambiti di tutela appaiono definiti in maniera puntuale. Le due proposte di legge divergono sulle soglie di rappresentatività, rispettivamente del 7% nella proposta di legge 875 e 5% nella proposta di legge 1060. Nel caso in cui il legislatore volesse introdurre una soglia di rappresentatività, si lascia preferire quella al 5%; si osserva come non vi sia una valorizzazione degli iscritti;
8. La tutela del dirigente sindacale rispetto alle opinioni espresse nel loro mandato è un principio fondamentale della libertà sindacale e, in quanto tale, da assicurare;
9. È da chiarire che, in ogni caso, il dirigente sindacale, compreso il livello nazionale, deve essere un dipendente della rispettiva amministrazione in servizio, superando così alcune situazioni che si sono create nei sindacati di polizia, con dirigenti nazionali in quiescenza;
10. La possibilità di effettuare visite e sopralluoghi negli ambienti di lavoro dovrebbe essere garantita senza preavviso, in caso di incidente rilevante che mette a rischio la salute e la sicurezza del personale dipendente.

Proposta di legge 875

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Diritto di associazione sindacale	Cambia il comma 2 dell'art. 1475 del dlgs 66/2010: per effetto della modifica apportata i militari in servizio possono costituire associazioni professionali di carattere sindacale, ma non possono aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite nel loro ambito. Il diritto di libera associazione sindacale, previsto dall'articolo 39 della Costituzione, deve essere esercitato nel rispetto dei doveri e dei principi previsti	Nella sua attuale formulazione, il comma 2 dell'articolo 1475 del dlgs 66/2010 vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.

	<p>dall'articolo 52 della Costituzione. Il comma 3 ribadisce l'impossibilità per gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento di aderire a sindacati diversi da quelli istituiti per il personale relativo. Il comma 4 specifica, inoltre, che i sindacati del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare non possono: assumere la rappresentanza di lavoratori non del comparto; proclamare lo sciopero o partecipare a scioperi proclamati da organizzazioni sindacali estranee; sollecitare gli appartenenti alle FFAA a partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio; costituire sindacati suddivisi per singole categorie di personale; assumere una denominazione che richiami quella di organizzazioni sindacali.</p>	
<p>Art. 2 – Diritto di riunione e campo d'azione</p>	<p>Ai sindacati dei militari compete la contrattazione collettiva e individuale di primo e secondo livello. I membri possono riunirsi in locali messi a disposizione dall'amministrazione militare oppure in luoghi aperti al pubblico, ma senza uniforme in questo secondo caso. Sono autorizzate riunioni durante l'orario di servizio per un massimo di 12 ore annue, previa comunicazione. Le modalità sono concordate con i comandanti, fermo restando il divieto di limitare lo svolgimento dell'attività sindacale e di verifica. Il comma 4 indica le materie oggetto della tutela collettiva e individuale: trattamento economico, fondamentale ed accessorio (straordinario, missioni, trasferimento), previdenza pubblica ed integrativa, tfr, forme pensionistiche complementari; misure incentivanti del servizio; congedo ordinario e straordinario; aspettativa (salute o famiglia); permessi brevi; aspettative, distacchi e permessi sindacali; criteri istitutivi degli organismi di verifica su mensa, spacci ed enti di assistenza; istituzione di fondi sanitari integrativi; orario di lavoro (obbligatorio, modulazione del giornaliero e turni); disciplina generale su alloggi; attività</p>	<p>La lettera q) del comma 4 prevede la possibilità di fornire attività di assistenza fiscale e di consulenza in materia di prestazioni previdenziali ed assistenziali, anche in convenzione con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi. Tali servizi oggi vengono in larga parte erogati dai patronati e dai caf afferenti alle organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali. Conseguentemente, si conferma il fatto che, fermo restando il divieto di assumere la rappresentanza legale di lavoratori di settori o comparti diversi, una forma di collaborazione con i sindacati delle altre categorie di lavoratori è auspicabile ed apprezzabile.</p>

	culturali, assistenziali, ricreative anche per le famiglie; criteri per la mobilità; vigilanza su salute e sicurezza; processi di ristrutturazione, riorganizzazione e dismissione enti, reparti e infrastrutture; attività di assistenza fiscale e di patronato, anche attraverso convenzioni con organizzazioni preposte ad erogare i relativi servizi.	
Art. 3 – Finanziamento dei sindacati militari e trasparenza dei bilanci	I sindacati dei militari sono finanziati secondo le modalità previste sui contributi sindacali; essi devono rendere pubblici i propri bilanci.	L’obbligo di pubblicità dei bilanci è da valutare con attenzione.
Art. 4 – Obblighi delle amministrazioni ministeriali	I ministeri interessati comunicano ai sindacati dei militari ogni iniziativa volta a modificare il rapporto di impiego con il personale militare con riferimento alle direttive interne o di carattere generale. Appositi regolamenti individuano le materie da sottoporre obbligatoriamente alla negoziazione con i sindacati dei militari.	I ministeri coinvolti sono difesa, interno, economia e infrastrutture. Non è chiaro quando deve avvenire la comunicazione, per cui andrebbe specificato se tale comunicazione è preventiva – come auspicabile – o anche successiva.
Art. 5 – Principi generali in materia di sindacati dei militari	I sindacati dei militari sono costituiti, diretti e rappresentati da personale militare in servizio, senza pregiudizio per le normali attività. Detti sindacati non possono affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre organizzazioni sindacali, tranne per le convenzioni su caf e patronati. La costituzione e le attività sono regolati da statuti democratici, pari opportunità, trasparenza e partecipazione. Il comma 4 indica le materie escluse dalla trattazione (ordinamento, addestramento, operazioni, logistica, rapporto gerarchico-funzionale, impiego). Le cariche rappresentative e direttive sono ricoperte esclusivamente da personale in servizio.	L’articolo 5 ribadisce, fra le altre cose, due concetti. Il primo è la limitazione dei rapporti con i sindacati di altri settori o comparti alle sole convenzioni per i caf e i patronati. Il secondo è che le cariche rappresentative e direttive devono essere ricoperte da personale in servizio, superando così quanto accaduto nei sindacati della polizia di Stato, dove cariche direttive sono state coperte anche da personale non più in servizio. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalla possibilità che personale in pensione possa ricoprire incarichi meramente rappresentativi per la platea dei pensionati.
Art. 6 – Rappresentanze unitarie di base	Le rappresentanze unitarie di base rappresentano tutte le categorie di personale; esse sono costituite in proporzione al numero dei lavoratori in servizio in una determinata area geografica o unità.	È ricompreso anche il personale non in servizio permanente, i volontari in ferma breve o prefissata e i soggetti assimilati. In questo senso, si individua una differenza rispetto ai lavoratori degli altri settori o comparti; vota alle Rsu il personale a tempo indeterminato.
Art. 7 – Modalità di elezione	Per le elezioni dei delegati si rimanda ai regolamenti attuativi previsti dal successivo articolo 17.	Come linea guida per le modalità di elezione dei delegati, è possibile fare riferimento alle Rsu nel pubblico impiego.

<p>Art. 8 – Propaganda elettorale</p>	<p>Per la propaganda elettorale si rimanda ai regolamenti attuativi previsti dal successivo articolo 17.</p>	<p>La propaganda elettorale deve essere assicurata, nel rispetto, comunque, della funzionalità del servizio.</p>
<p>Art. 9 – Tutela e diritti</p>	<p>I rappresentanti sindacali e i componenti delle rappresentanze unitarie di base non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nell'ambito del mandato; non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto o sostituiti nell'incarico, salvo loro espressa richiesta o per i casi di necessità o urgenza anche con riferimento alla dichiarazione dello stato di emergenza. La loro attività è considerata attività di servizio a tutti gli effetti. Sono comunque tenuti alla segretezza. Possono avere contatti con enti ed associazioni di carattere sociale, culturale o politico e partecipare a convegni ed assemblee aventi carattere sindacale, nei limiti della legge. I delegati e i rappresentanti possono svolgere attività anche esterna, ferma restando l'astensione delle FFAA da qualunque interferenza con le competizioni elettorali. Possono inviare comunicazioni scritte e visitare strutture e reparti, dandone comunicazione preventiva almeno 36 ore prima. È vietato qualsiasi atto volto a condizionare l'esercizio del mandato. Ai membri e ai delegati deve essere assicurata la possibilità di svolgere le funzioni elettive. I delegati devono essere impegnati nella attività professionale in maniera proporzionale; non possono essere comandati quando è prevista una assemblea o un'altra attività sindacale.</p>	<p>L'articolo si presta ad alcune osservazioni. In particolare, il comma 4 richiama la possibilità di avere dei contatti con enti ed associazioni di carattere sociale, culturale e politiche. Ciò fa pensare ad una elencazione tassativa, mentre andrebbe specificato che il contatto può esserci con tutti gli enti e le associazioni attivi nella tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, compreso naturalmente il sindacato. Il successivo comma 6 prevede un obbligo di comunicazione preventiva in caso di visita presso una struttura o un reparto. Pur comprendendo la particolarità del comparto, si potrebbe prevedere la possibilità di effettuare una visita senza comunicazione preventiva almeno nel caso di incidente rilevante che mette a rischio la salute e la sicurezza del personale.</p>
<p>Art. 10 – Autorizzazioni ministeriali e distacchi sindacali</p>	<p>I sindacati dei militari devono ottenere preventivo assenso da parte del ministero competente; la risposta deve arrivare entro 90 giorni. La normativa vigente è utilizzata per i distacchi sindacali retribuiti.</p>	<p>L'assenso si rende necessario soltanto alla luce della particolarità del comparto.</p>
<p>Art. 11 – Convocazione delle rappresentanze unitarie di base</p>	<p>Le rappresentanze unitarie di base sono convocate almeno una volta al mese; la convocazione avviene con tre giorni di anticipo da parte del presidente; il comando adotta le necessarie misure logistiche e amministrative; eventuali circostanze eccezionali possono comportare l'annullamento della</p>	<p>L'articolo 11 disciplina la normale modalità di convocazione delle riunioni delle rappresentanze unitarie di base. Corretta l'eventuale partecipazioni di dirigenti sindacali, sempre dei sindacati dei militari, alle riunioni, così come avviene per gli altri settori o comparti.</p>

	riunione. È possibile la partecipazione di dirigenti sindacali dei militari non di base.	
Art. 12 – Assemblea di base	Con un preavviso di almeno tre giorni, viene convocata, almeno tre volte all'anno, l'assemblea di base, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i militari interessati e che si svolge in orario di servizio. È possibile la convocazione anche su richiesta scritta di un quinto dei militari rappresentati.	Viene introdotta una modalità di convocazione non prevista in altri settori o comparti, nei quali la convocazione delle assemblee segue dinamiche diverse e non necessariamente codificate.
Art. 13 – Procedure di negoziazione	I sindacati dei militari che, nelle elezioni per le rappresentanze unitarie di base, hanno conseguito almeno il 7% dei voti a livello nazionale negoziano con gli organi competenti la definizione e il rinnovo dei contenuti economici e normativi del rapporto d'impiego del personale e il contratto nazionale. Presso i singoli ministeri, è istituito un ufficio per le relazioni sindacali	La soglia al 7% è più alta di quella prevista nel pubblico impiego, dove si considera la media fra voti conseguiti alle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie ed iscritti.
Art. 14 – Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base	Le rappresentanze unitarie di base trattano materie concernenti la tutela e la condizione del personale militare nell'ambito della corrispondente unità; formulano proposte e richieste sul trattamento economico e sulle materie di pertinenza della contrattazione nazionale; negoziano la distribuzione di eventuali risorse accessorie; vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi. Trattano inoltre su alcune materie, in relazione all'interesse per il personale militare: edilizia residenziale; trasporti, formazione, aggiornamento; igiene del lavoro; prevenzione infortuni, salute e sicurezza; promozione umana e benessere del personale; qualificazione professionale, inserimento nella vita civile dei cessati; provvidenze per infortuni ed infermità contratte in servizio e per cause di servizio; attività assistenziali, culturali, ricreative, di promozione sociale, anche per i familiari; organizzazione sale, mense e condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi militari; alloggi; puntuale, corretta ed uniforme applicazione, in sede locale, delle disposizioni economiche e normative; diritto all'informazione; formulazione di pareri e proposte. Con riferimento al punto sugli interventi per i familiari,	L'individuazione delle materie segue una logica di condivisione degli obiettivi e delle competenze. La previsione di una programmazione trimestrale con regioni ed enti locali appare complessa da mettere in pratica.

		l'amministrazione si raccorda con regioni ed enti locali con programmi trimestrali	
Art. 15 Informazione e pubblicità	– e	Deliberazioni, votazioni, relazioni, comunicati, processi verbali, dichiarazioni dei delegati ed ogni altra notizia sulle attività delle rappresentanze unitarie di base sono pubblicati nell'albo dell'ente. Gli atti adottati dai sindacati dei militari sono pubblicati secondo le modalità previste dai rispettivi statuti. I singoli rappresentanti o delegati possono dare pubblicità agli atti con qualsiasi mezzo di informazione.	L'articolo 15 introduce un obbligo di informazione e di pubblicità rafforzato rispetto a quello normalmente richiesto per tutte le organizzazioni, anche quelle non sindacali. Pur assicurando l'informazione, sarebbe comunque utile specificare che le decisioni prese in seno alla rappresentanza unitarie di base siano comunicate senza specificare, a meno che non sia espressamente richiesto dall'interessato, eventuali dissensi.
Art. 16 Informazione ai militari	– ai	Ad ogni militare, al momento dell'arruolamento o della presa in servizio presso altro reparto, sono fornite le informazioni sulla rappresentanza unitaria di base. Nelle scuole di formazione, delle accademie e degli istituti di specializzazione militari è inserita la materia del diritto sindacale in ambito militare.	I due aspetti trattati dall'articolo 16 sono condivisibili, sia con riferimento alle informazioni da fornire sia per quanto attiene al rafforzamento delle competenze sul diritto sindacale.
Art. 17 Regolamenti di attuazione	– di	Il regolamento di attuazione della presente legge e il regolamento elettorale sono adottati su iniziativa del ministero della difesa, di concerto con gli altri ministeri coinvolti, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindacati dei militari che abbiano conseguito l'assenso entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel regolamento si individua il numero delle rappresentanze unitarie di base nonché la composizione, garantendo una equilibrata presenza per categoria e sesso. Il regolamento elettorale disciplina i vari aspetti: procedimenti, doveri, dotazioni, strutture, materiali. Sempre nel regolamento di attuazione, si definisce la parte relativa ai contributi con trattenuta sulla retribuzione. I regolamenti sono adottati previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.	Rispetto al regolamento elettorale, si può fare riferimento a quanto già definito per il lavoro pubblico e privato, laddove le norme siano applicabili.
Art. 18 Disposizioni transitorie e finali	–	La funzione di rappresentanza del personale militare è attribuita in via esclusiva ai sindacati dei militari. In sede di prima applicazione, le elezioni dei rappresentanti si svolgono entro il	Rimane la perplessità circa l'individuazione di una soglia di rappresentatività al 7%, più alta rispetto ad analoghe soglie previste in particolare nel pubblico impiego.

	novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo regolamento. I delegati in carica a quel momento, cessano, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino al nuovo insediamento. In via transitoria, nelle prime elezioni, la soglia del 7% è ridotta al 5%.	
Art. 19 – Delega al governo	Il governo è delegato ad adottare uno o più decreti per apportare le necessarie modifiche alle normative vigenti.	Il riferimento è ai decreti legislativi 66/2010 e 195/1995. Non si esplicitano i principi e i criteri direttivi.

Proposta di legge 1060

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Diritto di associazione sindacale dei militari	Gli appartenenti alle FFAA e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono costituirsi in sindacato; essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli per loro istituiti né assumere la rappresentanza di altre categorie di lavoratori. Il comma 2 specifica che i sindacati e le organizzazioni professionali di Esercito, Aeronautica militare, Marina militare, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza sono diretti e rappresentati da personale in servizio o assoggettabile a tale obbligo. L'adesione è libera, volontaria ed individuale. I sindacati e le organizzazioni professionali possono coordinarsi fra loro ed avere relazioni di carattere organizzativo con sindacati di altre categorie, fermo restando il divieto di affiliarsi a quest'ultime. Il comma 4 elenca i compiti dei rappresentanti sindacali dei militari: trattare la tutela individuale e collettiva dei militari; formulare pareri e proposte su leggi e regolamenti; chiedere di essere auditi dal Parlamento e dai ministri; autofinanziarsi attraverso il contributo degli iscritti; fornire consulenza agli organismi delle rappresentanze unitarie di base.	Corretto il richiamo all'impossibilità per i dirigenti sindacali dei militari di iscriversi a sindacati diversi o di assumere la rappresentanza di altre categorie di lavoratori. Diverso è chiaramente il caso in cui possa esserci una collaborazione con i sindacati non militari su tematiche specifiche o su problematiche particolari, compresa l'assistenza fiscale e previdenziale.
Art. 2 – Facoltà e limiti dell'azione sindacale	Non è previsto il diritto di sciopero né di azioni analoghe pregiudizievoli del servizio. L'attività sindacale si svolge senza interferenze con il servizio; è comunque riconosciuto il diritto di	Si conferma il divieto di diritto di sciopero in linea con gli obblighi di servizio. L'altra proposta di legge riconosce 12 ore di permesso sul diritto di riunione.

	riunione per dieci ore retribuite annue e senza limiti di tempo al di fuori del normale orario di servizio.	
Art. 3 – Poteri di contrattazione dei sindacati	I sindacati detengono il potere di contrattazione nazionale e decentrata.	Sono individuati i due livelli di contrattazione collettiva.
Art. 4 – Sindacati nazionali delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare	I sindacati nazionali dei militari partecipano alle attività di contrattazione e di concertazione. I sindacati territoriali e le rappresentanze unitarie di base alla concertazione nell’ambito delle materie di loro competenza e con gli organismi territoriali di riferimento.	L’articolo circoscrive gli ambiti di contrattazione e concertazione dei tre livelli (nazionali, territoriali e unitarie di base).
Art. 5 – Categorie rappresentate	I sindacati (nazionali, territoriali e di base) rappresentano unitariamente a tutti i livelli le seguenti sei categorie: ufficiali; marescialli ed ispettori; sergenti e sovrintendenti; volontari, appuntati e carabinieri, appuntati e finanziari; volontari in ferma breve o prefissata e successive rafferme; carabinieri e finanziari in ferma quadriennale. Le rappresentanze unitarie, oltre alle categorie di cui sopra, si occupano anche di altre due categorie: ufficiali in ferma prefissata; volontari in ferma annuale di FFAA, carabinieri e finanza. La composizione numerica è proporzionale al numero degli appartenenti.	L’articolo identifica le categorie di rappresentanza.
Art. 6 – Elezioni dei delegati della rappresentanza unitaria di base	I componenti delle rappresentanze unitarie di base sono eletti tenendo conto del regolamento previsto all’articolo 13. I commi seguenti sono relativi alla presentazione delle liste, alle regole di eleggibilità, al deposito delle liste, alla durata dell’incarico (tre anni, con una possibile rielezione per un secondo mandato; poi uno stop, per una successiva candidatura); la sostituzione del delegato; le modalità di svolgimento; il numero degli eletti (uno ogni cento per organici fino a 200; uno ogni 300 da 200 a 3mila addetti); l’individuazione della soglia di rappresentatività al 5%. In ogni caso, nella composizione degli organismi di rappresentanza deve essere presente almeno una rappresentante di sesso femminile.	Rispetto all’altra proposta di legge, in questo caso la soglia di rappresentatività è fissata al 5%, in linea con la normativa del pubblico impiego. La quota di genere è una risposta all’ingresso del personale femminile nelle FFAA.

Art. 7 – Sistema elettivo	Il sistema elettorale è un proporzionale puro, con voto di lista e con l'espressione di preferenze pari ad un massimo di un terzo degli eletti.	Corretto l'utilizzo del proporzionale puro, così come pure il limite ad un terzo degli eletti per le preferenze.
Art. 8 – Diritti dei dirigenti sindacali	Il ministro per la pubblica amministrazione concorda con i sindacati nazionali maggiormente rappresentativi la collocazione in aspettativa dei militari. I componenti degli organi direttivi non in aspettativa possono fruire di permessi retribuiti. I dirigenti in aspettativa sono pari ad uno ogni 3mila dipendenti o frazione di 3mila dell'organico di ogni singola categoria. I trasferimenti d'ufficio sono previo nulla osta del sindacato di appartenenza.	La definizione dei distacchi e dei permessi appare in linea con quanto avviene in altre categorie del pubblico impiego. La non trasferibilità senza nulla osta è presente nello Statuto dei lavoratori, la legge 300/1970.
Art. 9 – Tutele e diritti	I dirigenti sindacali e i delegati eletti non possono essere perseguiti per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti del mandato. L'attività è considerata a tutti gli effetti di servizio. Il comma 3 permette ai dirigenti e ai delegati contatti con enti e con associazioni di carattere sociale, culturale o politico anche estranei alla vita militare, potendo partecipare a convegni e assemblee; deve essere comunque garantita l'estraneità dalle competizioni politiche. I dirigenti possono inviare comunicazioni ed effettuare visite nelle strutture con un preavviso di almeno 36 ore. Sono vietati atti diretti a condizionare l'esercizio del mandato. Nel periodo di mandato, è sospesa la normale redazione della documentazione caratteristica. Lo svolgimento del ruolo di membro della rappresentanza militare è considerato nelle valutazioni.	Valgono le medesime considerazioni svolte all'articolo 9 della proposta di legge 875. Dovrebbe essere ammessa la possibilità di visitare le strutture anche senza preavviso, quanto meno in caso di incidente grave.
Art. 10 – Procedure di concertazione	Viene fissata una soglia del 5% per la rappresentatività nazionale; le piattaforme sono presentate un mese prima della scadenza contrattuale.	Si definisce la procedura per la concertazione. Si indica l'avvio della procedura.
Art. 11 – Competenze dei sindacati nazionali	L'articolo definisce le competenze dei sindacati nazionali, eccetto l'impiego operativo: trattamento economico (compreso quello per missioni e trasferimento); durata massima e articolazione dell'orario; licenze; aspettative; permessi; criteri sulla	Interessanti gli elementi di partecipazione introdotti nell'articolo 11.

	<p>formazione professionale; criteri per la gestione degli enti di assistenza (nel cda un delegato designato dall'assemblea); vigilanza sulla corretta applicazione del dlgs 81/2008 (salute e sicurezza); criteri per la mobilità; per attribuzione degli incarichi; rapporto di impiego (stato giuridico, previdenziale e assistenziale); misure su organizzazione uffici e lavoro; attuazione programmi formativi; ruolo contrattuale; informazione preventiva con riferimento ad una serie di norme; interscambio informativo; incontri con sindacati diversi del pubblico e del privato; consultazione periodica con i comandi; partecipazione a convegni e congressi; attuazione di interventi di propria iniziativa di tutela; esame delle richieste dei militari in congedo; esercizio del diritto di accesso; partecipazione dei delegati alla nomina delle commissioni. I sindacati nazionali formulano pareri, proposte e richieste ai ministri e alle commissioni nonché sugli enti di assistenza con propri delegati nel cda.</p>	
<p>Art. 12 – Competenze specifiche delle rappresentanze unitarie di base</p>	<p>L'articolo 12 indica le materie di competenza specifica delle rappresentanze unitarie di base, le quali vigilano sull'applicazione degli accordi economici e normativi del rispettivo livello. Hanno competenza su: edilizia residenziale; trasporti, formazione e aggiornamento; igiene del lavoro; antinfortunistica; promozione del benessere. Hanno competenza sui settori: conservazione del posto di lavoro, qualificazione e reinserimento dei cessati; provvidenze per infortuni e infermità in servizio o per causa di servizio; attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociali (anche per familiari); organizzazione sale convegni, mense e condizioni igienico-sanitarie e sicurezza; alloggi; verifica disposizioni economiche e normative; diritto di informazione; pareri e proposte. Sono previste azioni di raccordo con gli enti locali con la redazione di programmi</p>	<p>L'articolo appare in linea con quello dell'altra proposta di legge.</p>

	trimestrali.	
Art. 13 – Regolamento per le rappresentanze unitarie di base	Il ministro della difesa ha 180 giorni per emanare un regolamento sulle elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie di base; l'accordo deve essere concluso entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il regolamento contiene le norme sul diritto di delega per l'iscrizione e il finanziamento del sindacato nazionale scelto. Il regolamento è sottoposto al parere delle commissioni parlamentari. Il regolamento prevede il numero delle rappresentanze unitarie di base, con una equilibrata presenza per categoria e con la presenza di almeno un rappresentante di sesso femminile nonché tutto quanto serve per lo svolgimento delle elezioni.	Non viene indicato un numero minimo in rapporto al quale è costituita la rappresentanza unitaria di base con i relativi delegati eletti.
Art. 14 – Propaganda elettorale	Possono essere indette delle assemblee per fare propaganda elettorale; possono partecipare anche i dirigenti sindacali esterni. Le assemblee e le riunioni sono svolte in orario di servizio. Sono vietati atti volti ad influenzare o limitare il libero esercizio di voto attraverso l'autorità connessa agli incarichi di comando o ai rapporti gerarchici. Sono vietati atti discriminatori verso candidati o delegati. La propaganda può essere diretta o attraverso internet o i sindacati nazionale, se costituiti.	Corretto il richiamo al divieto di influenzare il voto grazie alla posizione di comando o gerarchica.
Art. 15 – Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66	Cambia l'articolo 1470 sulla libertà di riunione, mentre sono abrogati il comma 1 dell'articolo 1475 e gli articoli da 1476 a 1482.	L'articolo 1470 sulla libertà di riunione appare equilibrato, mettendo insieme i vincoli di servizio con la necessità di riunione propria del sindacato.
Art. 16 – Entrata in vigore	Le disposizioni entrano in vigore il giorno dopo la loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.	